

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Nuovo regolamento alla scuola Superiore medico-tecnica per il corso base per terapista complementare

Secondo il regolamento concernente l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio quale terapista complementare del 17 febbraio 2004 (pubblicato sul Foglio ufficiale n. 9/2004 del 20 febbraio 2004), al Capitolo VI Superamento o ripetizione dell'esame, l'articolo 17 recita: *“Qualora l'esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi nella sessione successiva. Sono riesaminate solo le materie non sufficienti; nel caso fossero più di tre deve essere ripetuto l'intero esame.”* Preciso che l'esame viene sostenuto in sette materie, tre scritti di 2 ore e quattro scritti di 1 ora.

In seguito, un adeguamento legislativo del 25 agosto 2015 (pubblicato sul Foglio ufficiale n. 40/2015 del 28 agosto 2015) modifica l'articolo 17 nel seguente modo:

Art. 17 cpv. 1 *“Qualora l'esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi con tutte le materie di cui all'art. 14 ad una sessione successiva.”*

Inoltre, l'articolo 16 che nella versione del 2004 dettava precise condizioni numeriche per il computo della media e per le materie che contano doppio in ottica del superamento dell'esame, nella versione del 2015 tutte le materie d'esame previste devono risultare sufficienti.

Il risultato di questa modifica del regolamento fa dunque in modo che studenti con una media più che sufficiente e con due insufficienze si ritrovano ora a dover ripetere tutti e sette gli esami e non solo quelli non superati. Oltre a ciò, l'articolo 19 cpv. 3 (nuovo) specifica che *“Per i candidati che partecipano alle prime due sessioni d'esame fissate subito dopo l'entrata in vigore della modifica di cui agli art. 16 e 17 per ripetere le materie insufficienti, valgono le previgenti disposizioni in materia di superamento dell'esame”*.

Considerato che, a parte la pubblicazione sul FU, la maggior parte degli studenti è stata informata del cambiamento ad ottobre 2015, un mese prima della fine del corso e con gli esami incombenti (novembre 2015 e gennaio 2016), mi permetto di chiedere al Consiglio di Stato:

1. Per quale motivo il regolamento sopracitato, in particolar modo l'art. 17 cpv. 1 è stato modificato pochi mesi prima del termine del ciclo di formazione?
2. Sono intervenuti eventi particolari dopo l'inizio del corso che hanno dettato l'adeguamento del regolamento?
3. Il regolamento del 2004 è stato valutato obsoleto rispetto all'evoluzione della professione e alla valutazione degli esaminatori?
4. Non si ritiene che il nuovo articolo 19 cpv. 3 serva più che altro per cautelarsi da eventuali reclami?
5. Non sarebbe stato più opportuno, per studenti ed esaminatori, attendere la fine della sessione degli esami dell'anno in corso e solo allora procedere all'adattamento del regolamento?

Lelia Guscio